

COMMISSIONE EUROPEA

*Bruxelles, 30.7.2014
C(2014) 5546 final*

Signor Presidente,

la Commissione ringrazia il Senato della Repubblica per il suo parere motivato sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 89/608/CEE, 90/425/CEE e 91/496/CEE relativamente ai riferimenti alla normativa zootecnica {COM(2014) 4 final}, in appresso "direttiva zootecnica", e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali e alle importazioni nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale {COM(2014) 5 final}, in appresso "regolamento zootecnico".

La Commissione accoglie con favore le osservazioni dettagliate presentate dal Senato della Repubblica, alle quali risponde con i seguenti commenti.

Prima di adottare le suddette proposte, la Commissione ha adottato la proposta di regolamento relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali {COM(2013) 265 final}, in appresso "regolamento sui controlli ufficiali". Tale regolamento escluderebbe dal suo campo di applicazione le materie zootecniche e abrogerebbe le direttive 89/608/CEE, 90/425/CEE e 91/496/CEE. La proposta di direttiva zootecnica è stata adottata dalla Commissione per prepararsi all'eventualità che il proposto regolamento zootecnico entri in vigore prima dell'abrogazione delle direttive 89/608/CEE, 90/425/CEE e 91/496/CEE.

La direttiva zootecnica proposta garantirebbe la chiarezza del diritto e impedirebbe una doppia legislazione nel periodo che intercorrerà tra l'adozione del regolamento zootecnico e l'adozione del regolamento sui controlli ufficiali. Tale direttiva non sarebbe in conflitto con i principi di sussidiarietà e proporzionalità, poiché l'esistenza di un quadro normativo armonizzato a livello dell'UE è necessaria al fine di garantire un'applicazione uniforme delle norme in materia di filiera agroalimentare in tutta l'Unione e il corretto funzionamento del mercato interno.

Il proposto regolamento zootecnico garantirebbe il corretto funzionamento del mercato interno degli animali riproduttori e difenderebbe il diritto di stabilimento e la fornitura di servizi previsti dal trattato per le società di allevamento riconosciute. Tale regolamento detta un approccio coerente al quale gli Stati membri devono uniformarsi e riduce gli oneri amministrativi, in quanto gli operatori non avrebbero la necessità di familiarizzarsi con le singole legislazioni nazionali in giurisdizioni diverse. La proposta intende inoltre rendere più chiara e coerente la formulazione delle disposizioni, per ridurre al minimo il rischio di interpretazioni divergenti nei singoli Stati membri.

*On. Pietro GRASSO
Presidente del
Senato della Repubblica
Piazza Madama 1
IT – 00186 ROMA*

Occorre rammentare che in taluni casi le attività transfrontaliere di organizzazioni di allevamento approvate o riconosciute aventi sedi in altri Stati membri sono state rifiutate invocando le differenze tra le disposizioni attuative nazionali delle direttive di base, mentre di fatto le organizzazioni di allevamento stabilite nello Stato membro che ha opposto tale rifiuto sono state protette dalla concorrenza. Inoltre, la Commissione ha affrontato numerosi problemi sollevati dagli allevatori, dalle società di allevamento e dalle autorità competenti, derivanti dalle diversità d'interpretazione delle disposizioni esistenti nei vari Stati membri.

La Commissione ritiene che le misure previste dalla proposta di regolamento zootecnico rispettino pienamente i principi di sussidiarietà e proporzionalità, in quanto il comune insieme di principi e norme in materia di selezione proposto dal regolamento garantirebbe il diritto di iscrivere gli animali riproduttori nei rispettivi libri genealogici istituiti da un'altra società di allevamento nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro. I motivi che hanno giustificato l'armonizzazione di tali regole a partire dalla fine degli anni '70 non sono mutati e detti principi e norme sono conformi ai principi che disciplinano il mercato interno e la libera circolazione delle merci previsti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sotto tale aspetto, il proposto regolamento zootecnico si limiterebbe a quanto necessario per stabilire un contesto favorevole all'attuazione di programmi di selezione approvati da parte di società di allevamento e suinicoltori riconosciuti, sotto il controllo delle autorità competenti.

Le disposizioni e gli allegati tecnici del regolamento seguirebbero quasi completamente le regole collaudate e comprovate attualmente in vigore, mantenendo le disposizioni che non hanno causato problemi negli ultimi decenni. Al contempo la Commissione fa notare che il proposto regolamento zootecnico limiterebbe nettamente l'ambito di applicazione della normativa dell'Unione sugli animali riproduttori, stabilendo norme dell'UE soltanto sulla riproduzione di alcune specie di bestiame.

Ai sensi del proposto regolamento zootecnico, il riconoscimento delle società di allevamento e l'approvazione dei loro programmi di selezione, considerati elementi cruciali della normativa in materia zootecnica, rimarrebbero di competenza esclusiva degli Stati membri. Ad esempio, le società di allevamento sarebbero tenute a disporre della personalità giuridica conformemente alla legislazione nazionale e i rispettivi programmi di selezione dovrebbero dimostrare all'autorità competente del rispettivo Stato membro di essere in grado di raggiungere gli obiettivi di selezione.

La Commissione non condivide neanche l'osservazione del Senato della Repubblica secondo la quale è stato fatto un uso eccessivo della delega di potere. Diversamente dalle attuali direttive specifiche in funzione della specie, relative alle norme zootecniche applicabili a bovini, suini, ovini, caprini ed equidi, il proposto regolamento zootecnico stabilisce chiaramente tutti gli elementi essenziali identificati dalla Commissione, che siano di applicazione generale o specifici per le varie specie. Laddove richiesto da particolari esigenze di una determinata specie o laddove occorra aggiornare prontamente e regolarmente gli elementi tecnici, la proposta consentirebbe alla Commissione di modificare gli allegati tecnici mediante atti delegati e di stabilire formati armonizzati dal contenuto predefinito mediante atti di esecuzione.

Vi sarebbe un unico conferimento di poteri strettamente limitato per l'aggiunta di elementi ben definiti e non essenziali relativi alle norme zootecniche e genealogiche su altri animali riproduttori e sulla loro importazione da paesi terzi. Le condizioni a cui le norme dell'Unione potrebbero essere adottate in conformità di tale conferimento di poteri corrisponderebbero all'attuale direttiva 91/174/CEE. Tale conferimento di poteri

è stato reso necessario dalla limitazione dell'ambito generale di applicazione del proposto regolamento zootecnico a talune specie animali.

Infine, la Commissione osserva che le disposizioni proposte sono pienamente conformi all'intesa comune sugli atti delegati tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, secondo la quale "la delega di potere (...) può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo e dal Consiglio".

Per quanto riguarda le altre osservazioni del Senato della Repubblica, la Commissione desidera spiegare che ha utilizzato il termine "razza" come concetto giuridico indeterminato in quanto occorre tener conto di una complessità di fattori per fornire un'unica definizione di animali riproduttori di specie diverse allevati a scopi diversi in ambienti diversi. La Commissione ritiene che i termini "animale riproduttore di razza pura" e "suino ibrido riproduttore", pertinenti alla libera circolazione di tali animali e del loro materiale germinale nell'UE, siano sufficientemente definiti in linea con la legislazione vigente.


Per quanto riguarda aspetti sollevati dal Senato della Repubblica quali le finalità della selezione, l'ambito dell'individuazione e alcune specificità di un programma di selezione, la Commissione osserva che sarebbero soggetti all'approvazione delle autorità competenti degli Stati membri. Lo stesso vale per le prove di performance e le valutazioni genetiche degli animali riproduttori di razza pura della specie equide, per le quali comunque sarebbe prevista una delega di poteri qualora gli Stati membri intendessero progredire nell'armonizzazione.

La Commissione desidera infine precisare che alcuni aspetti sollevati dal Senato della Repubblica non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa proposta, in quanto sono disciplinati da altri atti giuridici dell'Unione. Ad esempio, il finanziamento pubblico delle attività di selezione è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, che è attualmente oggetto di revisione. La protezione del benessere degli animali, compresi gli animali da riproduzione, è disciplinata dalla direttiva 98/58/CE del Consiglio. Inoltre, la Commissione fa notare che il proposto regolamento zootecnico non contiene obblighi a carico degli allevatori: contiene invece disposizioni volte a evitare la discriminazione e a favorire la composizione delle controversie, e crea un ambiente equo per le relazioni tra allevatori e società di allevamento.

Le osservazioni sopra esposte fanno riferimento alle proposte iniziali presentate dalla Commissione, che attualmente stanno seguendo l'iter legislativo presso il Parlamento europeo e il Consiglio, in cui il governo italiano è rappresentato.

Confidando che questi chiarimenti rispondano alle osservazioni formulate nel parere, la Commissione auspica di continuare in futuro il dialogo politico con il Senato della Repubblica.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.



Ferdinando Nelli Feroci
Membro della Commissione